

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE
F.to Dott. RAPPÀ PIETRO SALVATORE

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dott. CALTANISSETTA GIUSEPPE

IL SEGRETARIO
F.to DOTT.SSA GENOVA ANNA

COPIA IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Isola delle Femmine, li _____

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA GENOVA ANNA

Affissa all'albo pretorio on line del sito internet istituzionale, ai sensi degli Artt. 711 e 711 bis del T.U.E.L., il vi reterà per giorni 15.

IL MESSO COMUNALE

Pubblicata all'albo pretorio on line del sito internet istituzionale conclusa il _____ senza seguito di opposizioni o reclami

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio, **ATTESTA** che la presente deliberazione:


- è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ ai sensi dell'art.11 L.R. 44/91, come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. N. 17/04

ATTESTA, altresì, che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il _____

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.12, comma 1, della LR N. 48/91);
- perché **dichiarata immediatamente esecutiva** (art.12, comma 2, della LR N. 48/91).

Isola delle Femmine, li _____

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA GENOVA ANNA



COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 DEL 21/07/2015

Oggetto: "Discussione ed Approvazione Regolamento Comunale Per la Disciplina delle Sponsorizzazioni"

L'anno 2015 e questo giorno 21 del mese di luglio, alle ore 17.00 nella sala delle adunanze "PADRE BAGLIESI" a seguito di invito diramato dal PRESIDENTE DEL CONSIGLIO in data 16/07/2015 Prof. 9072 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione .

Presiede la seduta: RAPPÀ PIETRO SALVATORE

Presenti:	Assenti:
RAPPÀ PIETRO SALVATORE Presidente	NEVOLOSO Sig. BENEDETTO Consigliere
BILLECI ORAZIO Consigliere	GUERCIO BARTOLA Consigliere
LUCIDO ANNA GAIA Consigliere	CATANIA MARIA ROSA Consigliere
GRADINO VIVIANA Cons./Scrut.	NEVOLOSO ORAZIO Consigliere
CROCE GIOVANNA Cons./Scrut.	PAGANO GIUSEPPE Consigliere
PALAZZOLO ANTONINO DOMENICO Consigliere	GIAMBONA DANIELA Cons./Scrut.
PROVENZA ANNA Consigliere	PUCCIO MARIA GRAZIA Consigliere Anziano
CALTANISSETTA GIUSEPPE Consigliere Anziano	
Totale Presenti: 8	Totale Assenti: 7

Sono presenti in aula:

- BOLOGNA STEFANO (SINDACO)
- CRISCI FRANCESCO, MANNINO Sig. ANGELO, PUCCIO ROSSELLA (ASSESSORI)

Scrutatori i Consiglieri Signori:

- GRADINO VIVIANA, CROCE GIOVANNA

con l'assistenza del Segretario Comunale, DOTT.SSA GENOVA ANNA

Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
PROVINCIA DI PALERMO
Albo Pretorio ON-LINE N° 0062015
certificato di avvenuta pubblicazione
del 21/07/15
Il Messo comunale Il Segretario generale

L'Ufficio Segreteria, su disposizione dell'Amministrazione Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione della seguente proposta di deliberazione:

" Approvazione Regolamento Comunale Per la Disciplina delle Sponsorizzazioni"

Premesso che gli Enti Locali, da un lato sono chiamati sempre più ad assolvere compiti primari ed a soddisfare le aspettative sempre crescenti dei cittadini, dall'altro registrano una continua e progressiva riduzione dei finanziamenti statali destinate a finanziare le attività istituzionali;

Che il ricorso alla sponsorizzazione costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune ed è finalizzato a favorire il miglioramento organizzativo, nonché a realizzare risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse;

Ravvisata la necessità di sviluppare idonee iniziative per il reperimento di sponsor e la definizione di contratti di sponsorizzazione con privati (persone fisiche o giuridiche);

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'approvazione di un apposito regolamento;

Visto il Regolamento Comunale Per la Disciplina delle Sponsorizzazioni , allegato alla presente proposta di deliberazione;

Vista la legge 8.6.1990 n. 142 recepita con modifiche dall'art.1 della l.r. 11.12.1991 n. 48;

Visto il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

SI PROPONE DI

Approvare il regolamento comunale " Per la Disciplina Delle Sponsorizzazioni" composto da n.17 articoli, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Per tutto quanto non specificato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale, provinciale ed allo Statuto del Comune;

Con l'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogati tutti gli eventuali precedenti provvedimenti, incompatibili od in contrasto con lo stesso.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to R. Notarstefano

PARERI ED ATTESTAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 COMMA 1° e 151 COMMA 4° DEL D. LGS 18 AGOSTO 2000 N.267.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to R. Notarstefano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente relaziona sull'argomento in oggetto;

Il Consigliere Gradino rileva che l'utilizzo di questo Regolamento ha notevoli vantaggi, stante che questo Ente versa in una situazione di crisi economica, come specificato nell'art. 1 Oggetto e Finalità, costituisce, infatti, un'opportunità di aiuto economico per l'Ente.

DICHIARAZIONI DI VOTO:


Il Gruppo consiliare di maggioranza preannuncia il voto favorevole

Presenti in aula n°8 Consiglieri comunali

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione con n°8 voti favorevoli.

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
05 GIU. 2015
Prot. n. 7110



COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

PROVINCIA DI PALERMO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e Finalità
- Art. 2 –Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 – Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni
- Art. 5 - Scelta dello sponsor
- Art. 6 - Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor
- Art. 7 –Affidamento diretto
- Art. 8 - Contratto di sponsorizzazione
- Art. 9 - Esclusiva generale e commerciale
- Art. 10 - Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive
- Art. 11 - Corrispettivo delle sponsorizzazioni
- Art. 12 – Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione
- Art. 13 – Qualificazione dello *sponsor*
- Art. 14 – Sponsorizzazioni accessorie a contratti d'appalto
- Art. 15 -Aspetti fiscali
- Art. 16 - Controlli
- Art. 17 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione di iniziative organizzate e gestite dal Comune, in attuazione delle disposizioni dell'art. 43 della Legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 120 del D.Lgs. 42/2004, dell'art. 26 del D.Lgs. 163/2006.

Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune ed è finalizzato a favorire il miglioramento organizzativo, nonché a realizzare risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse.

Art. 2 - Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari

I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con privati (persone fisiche o giuridiche) per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, prestazioni, beni o attività rientranti nell'ambito dell'attività di competenza dell'Ente.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per **“contratto di sponsorizzazione”**: un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale uno dei soggetti di cui all'art. 2 (*sponsor*) si obbliga a versare una somma di denaro, a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori a favore del Comune (*sponsee*), che le garantisce, nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il marchio, l'immagine, l'attività, prodotti o servizi o simili, ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi previsti dal contratto. L'obbligazione dello *sponsee* costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell'evento, iniziativa o progetto dedotto nel contratto, indipendentemente dall'effettivo ritorno di immagine;
- b) per **“sponsorizzatore”** o **“sponsor”**: il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, stipula il contratto di sponsorizzazione;
- c) per **“sponsorizzato”** o **“sponsee”**: il soggetto che rende la prestazione di mezzi consistente nel mettere a disposizione la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi dello sponsor nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti;
- d) per **“spazio pubblicitario”**: lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dello sponsor.

Ai fini del presente regolamento, non costituisce sponsorizzazione l'offerta al Comune, a titolo di liberalità, di somme di denaro o di altre utilità, effettuata in occasione di iniziative organizzate dal Comune stesso.

Art. 4 – Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni

Nel corso dell'anno la Giunta può formulare indirizzi specifici per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione.

Possono essere individuate spese ed attività la cui realizzazione è vincolata alla conclusione di contratti di sponsorizzazione.

Il ricorso alle sponsorizzazioni può comunque riguardare tutti i beni ed i servizi a carico del bilancio comunale.

I responsabili di Settore, nell'ambito della propria competenza, predispongono i progetti operativi delle iniziative di sponsorizzazione e adottano gli atti di gestione necessari al raggiungimento degli obiettivi amministrativi.

Art. 5 – Scelta dello *sponsor*

L'affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura selettiva concorrenziale prevista dalla normativa di riferimento, con pubblicazione di apposito avviso, salvo quanto previsto dal successivo art. 6.

L'avviso è pubblicato all'albo pretorio e con altre eventuali modalità ritenute di volta in volta più adeguate in relazione alla specifica procedura, al corrispettivo atteso ed ai potenziali partecipanti.

L'avviso deve indicare:

- a) l'oggetto della sponsorizzazione;
- b) i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva;
- c) le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a 15 giorni;
- d) l'eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale;
- e) i criteri di valutazione delle offerte;
- f) l'eventuale importo minimo, a base della procedura selettiva, richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;
- g) l'eventuale diritto di prelazione a norma del successivo art. 6;
- h) l'ufficio procedente ed il responsabile del procedimento.

Scaduto il termine fissato nell'avviso, si procede alla valutazione delle offerte pervenute nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso medesimo.

L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve contenere:

- a) i dati identificativi dello *sponsor*;

- b) le dichiarazioni richieste dall'avviso;
- c) l'accettazione incondizionata di quanto previsto nell'avviso e nel presente regolamento;
- d) l'impegno ad assumere tutte le responsabilità ed a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni.

L'offerta deve essere accompagnata dalle autocertificazioni attestanti l'inesistenza delle condizioni ostative a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 ss. della legge 689/81 e s.m.i., nonché di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale.

Nel caso in cui lo *sponsor* sia una persona giuridica, è altresì necessario produrre anche dichiarazione inerente l'inesistenza di procedure concorsuali a carico del richiedente.

Art. 6 – Recepimento di proposte spontanee di potenziali *sponsor*

Nel caso in cui, da parte di un potenziale sponsor, pervenga al Comune una proposta spontanea di sponsorizzazione, il responsabile dell'ufficio competente valuta la rispondenza alle prescrizioni del presente regolamento e, deliberata l'opportunità della proposta da parte della Giunta, predispone apposito avviso, da pubblicare con le modalità di cui al precedente art. 4, che preveda come importo minimo a base di selezione quello offerto dal soggetto promotore nonché il diritto di prelazione a favore dell'originario promotore ai sensi del comma 2 del presente articolo. Alla pubblicazione dell'avviso segue l'espletamento della selezione.

Terminata la procedura di selezione, all'originario promotore è riservato, entro un termine prestabilito, il diritto di adeguare la propria proposta a quella giudicata più conveniente dal Comune. In questo caso, il promotore originario è dichiarato aggiudicatario.

Art. 7 - Affidamento diretto

Si può procedere all'affidamento diretto di contratti di sponsorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando sia stata esperita infruttuosamente la procedura;
- b) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e caratteristiche dell'evento o iniziativa oggetto di sponsorizzazione limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto;
- c) nel caso di sponsorizzazioni il cui valore sia inferiore ad € 20.000,00 (IVA esclusa).

In ogni caso, l'affidamento diretto avviene previa valutazione di congruità da parte del funzionario procedente.

Art. 8 - Contratto di sponsorizzazione

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) l'oggetto del contratto;
- b) il valore della sponsorizzazione;
- c) la forma di corrispettivo e le modalità di pagamento;
- d) la durata del contratto;
- e) gli impegni e/o obblighi dello *sponsee*;
- f) le modalità della veicolazione pubblicitaria della ragione sociale e/o marchio dello sponsor da parte dello *sponsee*;
- g) gli impegni e/o obblighi dello *sponsor*;
- h) l'eventuale diritto di "esclusiva";
- i) i casi di recesso;
- j) l'inadempimento e la risoluzione del contratto;
- k) la competenza del Foro di Palermo in ordine alle controversie relative all'esecuzione del contratto;
- l) la disciplina delle spese contrattuali;
- m) la circostanza che il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza *ipso iure* dell'affidamento;
- n) i controlli sull'attività dello *sponsor*;
- o) la facoltà per lo *sponsee* di recedere prima della scadenza, previa tempestiva e formale comunicazione allo *sponsor*;
- p) la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo *sponsor* rechi danno all'immagine del Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno patito dall'Ente.

Art. 9 - Esclusiva generale e commerciale

Il Comune può definire contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale ove lo ritenga opportuno per reperire maggiori risorse o per conseguire sponsorizzazioni di miglior profilo qualitativo.

Le ipotesi di esclusiva sono le seguenti:

- a) **esclusiva generale**: comportante la conclusione del contratto di sponsorizzazione con un soggetto in veste di *sponsor* unico del Comune per un determinato periodo;
- b) **esclusiva commerciale**: con conclusione di più contratti di sponsorizzazione con diversi *sponsor*, ciascuno individuato come controparte unica per una specifica iniziativa, evento, progetto, categoria merceologica o di attività.

Ove il Comune intenda concludere contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale, evidenzia la sussistenza di dette clausole in tutti gli atti preliminari alla conclusione dei contratti. Le clausole di esclusiva devono essere espressamente previste.

Art. 10 - Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive

Il Comune rifiuta qualsiasi proposta di sponsorizzazione e recede dal contratto eventualmente sottoscritto qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella dello *sponsor*;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine od alle proprie iniziative;
- c) reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse.

Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni aventi per oggetto:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, religiosa o filosofica;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia.

Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che:

- a) non sono in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- b) si trovano in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) non dichiarano di rispettare o, comunque, non rispettano i seguenti principi definiti dalla Risoluzione 2003/16 del 13 agosto 2003 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani:
 - diritto di pari opportunità e al trattamento non discriminatorio;
 - diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
 - diritti dei lavoratori;
 - rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, degli interessi pubblici, delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza dei comportamenti imprenditoriali e pubblici;
 - obblighi riguardanti la tutela dei consumatori;
 - obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente.

Art. 11 - Corrispettivo delle sponsorizzazioni

I contratti di sponsorizzazione nei quali il Comune è parte possono prevedere, a titolo di corrispettivo dovuto dallo *sponsor*:

- a) somme di denaro;
- b) forniture di beni, servizi o lavori, acquisiti o realizzati a cura e spese dello *sponsor*.

In caso di operazioni permutative, si assume quale controvalore monetario del contratto il valore di mercato della fornitura dei beni, dei servizi o dei lavori, effettuati dallo *sponsor*.

Art. 12 – Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione

Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro, il pagamento avviene, di norma, almeno nella misura del 30% al momento della conclusione del contratto e nella misura restante entro i 15 giorni successivi alla conclusione dell'iniziativa correlata.

Se richiesto dal Comune, lo *sponsor* deve prestare apposita garanzia fideiussoria per il pagamento del corrispettivo, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, contenente le clausole di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.

Art. 13 – Qualificazione dello *sponsor*

Qualora i lavori, i servizi e le forniture siano acquisiti o realizzati a cura dello *sponsor*, lo stesso, oltre a quanto previsto all'art. 4 del presente regolamento, deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione per gli esecutori dei contratti pubblici.

Per i lavori pubblici, le imprese esecutrici devono possedere i requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente al momento dell'affidamento.

Art. 14 – Sponsorizzazioni accessorie a contratti d'appalto

Il Comune può prevedere, nell'ambito di procedure per l'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi o forniture, clausole inerenti sponsorizzazioni come prestazioni accessorie al contratto principale.

In tal caso la valutazione della sponsorizzazione deve costituire elemento con peso meramente marginale rispetto alla valutazione complessiva dell'offerta.

Art. 15 -Aspetti fiscali

Il valore della fatturazione per la "sponsorizzazione" corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato.

Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello *sponsor* ("spazio pubblicitario") è pari all'importo di cui al primo comma .

Le singole fattispecie di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale applicabile.

Il contratto di sponsorizzazione non esonera lo *sponsor* dall'obbligo di pagamento degli eventuali tributi e/o canoni inerenti le fattispecie poste in essere né è sostitutivo di tale obbligo.

Quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è costituito da forniture di beni o servizi o da lavori da effettuare dallo *sponsor* (operazioni permutative), è fatto obbligo di doppia fatturazione, ovvero di fatturazione dello *sponsor* al Comune del valore del bene, del servizio o del lavoro, soggetto ad IVA, e di fatturazione del Comune allo *sponsor* di un pari importo, soggetto ad IVA, per l'attività di sponsorizzazione.

Art. 16 - Controlli

L'ufficio procedente impartisce le prescrizioni opportune in ordine all'esecuzione del contratto di sponsorizzazione e vigila sul suo adempimento.

I contratti di sponsorizzazione sono inoltre soggetti a controlli da parte dell'ufficio individuato come competente, al fine di accertare la correttezza di quanto convenuto sia sotto il profilo normativo che per gli aspetti procedurali, tecnici, organizzativi e finanziari.

Art. 17 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione successiva all'esecutività della deliberazione che lo approva.